

Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. prorogata al 2023: OK a proposta ANCE

13 Ottobre 2021

Approvata al Senato la proroga del termine di nomina degli organi di controllo nelle s.r.l., adempimento che dovrà essere eseguito entro l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, e quindi entro il 30 aprile 2023.

Questo il principale esito, in linea con quanto richiesto dall'ANCE, della discussione parlamentare in prima lettura del Disegno di Legge 2371/S, di conversione, con modificazioni, del D.L. 118/2021 che, con l'approvazione del Senato intervenuta oggi, 13 ottobre, mediante voto di fiducia, passa ora all'esame della Camera, per l'ok definitivo in vista della

pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*^[1]___.

A ciò si aggiunge il via libera, ai fini della "composizione negoziata della crisi", agli esperti non iscritti negli albi professionali, ma con comprovate competenze nella gestione di operazioni di ristrutturazione aziendale.

In particolare, l'**emendamento approvato** dalle Commissioni riunite Giustizia e Industria del Senato e confluito nel **maxiemendamento** del Governo, **accoglie** le **istanze** dell'**ANCE** in merito alla **necessità** di **spostare** ancora il **termine** relativo alla **nomina** degli **organi di controllo** per **le s.r.l.** e le società cooperative che, per due esercizi consecutivi, abbiano **superato** almeno uno dei **limiti** stabiliti, rispettivamente, a livello **patrimoniale**, **reddituale** (pari, ciascuno, a 4 milioni di euro) e di **occupazione** (pari a 20 dipendenti)^[2]___.

Al riguardo, **come richiesto dall'ANCE**, nel **DDL** è stato **previsto** che l'**obbligo di nomina** di tale figura scatta **entro** il **termine** per l'**approvazione** del **bilancio 2022** da effettuare, quindi, **entro** il **termine ordinario** del **30 aprile 2023**^[3]___, per tenere conto dell'intervenuta emergenza sanitaria.

Nell'ultimo biennio, infatti, la pandemia da Covid-19 ha comportato, per le imprese, scelte straordinarie di gestione aziendale, con riflessi anche sulla redazione dei bilanci, con il rischio di compromettere, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria.

Viene, quindi, superata l'attuale scadenza fissata, in linea generale, al 30 aprile 2022, per le

s.r.l. che, nel 2020 e 2021, avessero superato almeno uno dei limiti patrimoniali, reddituali e di occupazione sopracitati (termine differito da ultimo dall'art.51-*bis* del D.L. Rilancio - D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020).

La **nuova proroga** del **termine** di **nomina** degli **organi** di **controllo diventerà definitiva** a seguito dell'**approvazione** della **Camera**, in seconda lettura, **del DDL** di **conversione** del **D.L. 118/2021**, attesa entro il prossimo 23 ottobre.

L'**ulteriore novità** d'interesse per il settore delle costruzioni, contenuta nel D.L. 118/2021, è l'**inclusione** tra gli **esperti** che **gestiranno**, dal 15 novembre prossimo, la "**composizione negoziata della crisi**", dei **sogetti non iscritti negli albi professionali, ma con comprovata esperienza** nelle **procedure di ristrutturazione aziendale**, concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità che abbiano escluso il fallimento dell'impresa^[4].

Resta fermo, come ulteriore condizione per l'accesso in qualità di esperto, il possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di prossima emanazione.

Inoltre, nel corso della discussione parlamentare, sono stati **accolti** dalle **Commissioni riunite due Ordini del giorno**, che contengono, in linea con quanto richiesto dall'ANCE, l'impegno formale del Governo a:

- valutare l'opportunità di coinvolgere le rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, anche mediante l'introduzione di una norma specifica (**G/2371/3/2 e 10 - testo 2**);
- valutare la possibilità di specificare, con apposito provvedimento normativo, le modalità e i requisiti di partecipazione delle Associazioni di categoria negli OCRI a livello locale (**G/2371/10/2 e 10 - già 1.0.10**).

Sul tema si ricorda, infine, che sempre in accoglimento delle istanze dell'ANCE il **D.L. 118/2021 proroga l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa** dal 1° settembre 2021 al **16 maggio 2022**, **rinvia al 31 dicembre 2023** anche le **segnalazioni d'allerta**, ivi compresi gli indici di crisi, ed **introduce, dal 15 novembre 2021**, un meccanismo semplificato di "**composizione negoziata della crisi**".

[1] ___ Cfr. ANCE “Proroga del Codice della Crisi d’impresa al 2022 – D.L. 118/2021” - [ID n.45916](#) del 26 agosto 2021.

[2] ___ Cfr., in tal senso, l’art.2477 co.2, del codice civile.

[3] ___ Cfr. l’art.379, co.3, del D.Lgs. 14/2019 che richiama, a tali fini, il co.2 dell’art.2364 del codice civile. Quest’ultima disposizione, che si riporta, si riferisce alla convocazione dell’assemblea ordinaria, da effettuare entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Codice civile - art. 2364 - Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza

(omissis)

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.

[4] ___ Cfr. art.3, co.3, secondo periodo, del D.L. 118/2021.

46496-G-2371-10-2 e 10 - già 1_0_10.pdf [Apri](#)

46496-G-2371-3-2 e 10 - testo 2.pdf [Apri](#)

46496-maxiemendamento.pdf [Apri](#)